

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 187 del 27/12/2012

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 20 dicembre 2012, n. 2

Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Campagna vitivinicola 2012/2013. Determinazione del periodo vendemmiale, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.

Visto il Reg.(CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg.(CE) 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;

Visto il Reg.(CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo:

Visto il Decreto Ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, e successive modifiche concernenti disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008;

Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 concernente disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione Comune del Mercato del vino;

Visto l'art. 9, comma 1, della sopra citata legge che demanda alle regioni la competenza di determinare il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite;

Visto l'art. 14 della sopra citata legge che stabilisce il termine ultimo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, determinato con provvedimento delle regioni ai sensi dell'art. 9, comma 1;

Visto il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 relativo alle modalità di applicazione del divieto di

vinificazione delle uve da tavola;

Vista la DGR n. 2151 del 04/10/2010 - Disposizioni regionali in merito ai controlli in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione in applicazione al D.M. 04 agosto 2010 n. 7407;

Vista la nota dell'Associazione Pugliese Esportatori Ortofrutticoli (A.P.E.O.) del 23 novembre 2012 acquisita al protocollo dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari al n. 0002366 del 12/12/2012 - SP9, con la quale ha richiesto la proroga del periodo di trasformazione delle uve da tavola destinate alla produzione di mosti muti per l'ottenimento di succhi d'uva.

Considerate le avverse condizioni climatiche verificatesi nel mese di novembre 2012 che hanno determinato sviluppo di marciumi tali da compromettere la commerciabilità delle uve da tavola per il consumo fresco;

Vista la nota del 13 dicembre 2012 prot. n. 110378 con la quale l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari ha richiesto agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia la verifica della presenza in campo di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva;

Viste le note di risposta degli Uffici Provinciali acquisite agli atti di questo Assessorato dalle quali si evince la presenza sia pur limitata di uva da tavola negli impianti e nelle strutture di conservazione;

Considerato che è necessario, al fine di consentire ai produttori di collocare le uve da tavola che non rispettano le norme di qualità per la commercializzazione diretta, presso le strutture autorizzate alla produzione di mosti muti per l'ottenimento di succhi d'uva da uva da mensa;

Considerato che il Decreto Assessorile del 12 luglio 2012 prot. n. 0001439 - SP9 stabilisce il periodo vendemmiale sino al 10 dicembre 2012 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva;

Vista la necessità di poter consentire il corretto utilizzo delle uve da mensa che non presentono standard qualitativi idonei alla commercializzazione per consumo fresco;

DECRETA

- 1. Il periodo vendemmiale per le uve da vino, per la campagna vitivinicola 2012/2013, rimane inalterato al 30.11.2012 come stabilito dal Decreto Assessorile del 12.07.2012 prot. n. 0001439 SP9.
- 2. Il periodo vendemmiale è prorogato al 31.12.2012, limitatamente alla trasformazione di uve da tavola destinate all'ottenimento di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno presentato dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000.

Gli organi preposti alla vigilanza per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

I Sindaci dei Comuni della Regione Puglia sono incaricati di disporre la pubblicazione del presente Decreto nei rispettivi albi comunali.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 20/12/2012

L'Assessore		
Dott.	Dario Stefàno)